

## DELIBERA N. 55/10/CSP

**Segnalazioni del Sig. Massimo Ronchi candidato alla carica di consigliere regionale per la Lega Nord- Liga Veneta nelle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28-29 marzo 2010, nei confronti della società Teleradiodiffusione Bassano Srl (emittente per la radiotelevisione in ambito locale "Reteveneta"), per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle delibere n. 24/10/CSP e n. 25/10/CSP, come modificata con delibera n. 31/10/CSP**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 marzo 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, e, in particolare, l'articolo 18;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010;

VISTA la nota prot. 0017193 del 19 marzo 2010 con la quale il Comitato Regionale Veneto ha informato l'Autorità circa la segnalazione del dott. Massimo Ronchi, candidato al consiglio

regionale per la lista Lega Nord nei confronti della società Teleradiodiffusione Bassano srl (emittente per la radiotelevisione in ambito locale “Reteveneta”) con sede legale in Via Melchiorazzo, 7 – Bassano del Grappa (VI), per la presunta violazione delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle delibere n. 24/10/CSP e n. 25/10/CSP, come modificata con delibera n. 31/10/CSP. Nella segnalazione si lamenta il mancato rispetto delle citate disposizioni rilevando uno squilibrio rispetto alle presenze di altri candidati, appartenenti alla medesima forza politica, nella trasmissione di approfondimento informativo FOCUS e nelle edizioni dei notiziari mandati in onda dall'emittente;

VISTA la nota prot n. 0017812 del 23 marzo 2010 con la quale l'esponente ha trasmesso anche all'Autorità analoga segnalazione;

VISTI gli esiti dell'istruttoria esperita dal Comitato Regionale del Veneto trasmesse all'Autorità con la nota prot. 0017193 del 19 marzo 2010 nei quali si rileva che la trasmissione FOCUS è una trasmissione di dibattito politico in onda tre volte a settimana dalle ore 21.00 alle ore 22.30, condotta dal direttore della rete con la presenza in studio di sei candidati alle elezioni regionali e in collegamento telefonico due candidati alle elezioni per il comune di Venezia, assimilabile, per le tematiche trattate e per i soggetti politici partecipanti, alle trasmissioni di comunicazione politica, cioè ad una tipologia soggetta a più stringente disciplina che deve garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità. Nei calendari di comunicazione politica trasmessi al Comitato regionale l'emittente si era “*impegnata ad estendere l'invito a tutti i soggetti politici partecipanti alle elezioni del 28, 29 marzo 2010*”, ma dall'istruttoria emerge che l'emittente non ha invitato in trasmissione il “soggetto politico” Lega Nord, ma direttamente i singoli candidati, omettendo di invitare il soggetto segnalante;

RILEVATO che nelle controdeduzioni trasmesse l'emittente ha messo in luce che la parità di condizioni stabilita dalla legge n. 28 del 2000 e dai regolamenti attuativi emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è riferita alle liste che si presentano alle elezioni e non già ai singoli candidati;

CONSIDERATO che nel caso di specie non viene in rilievo uno squilibrio tra forze politiche diverse che si presentano alle elezioni, così come individuate dall'art. 8 comma 2 lett. a) e b) della delibera 25/10/CSP e successive modificazioni, ma una asserita disparità di trattamento tra soggetti della stessa forza politica (Lega Nord);

RILEVATO che la legge n. 28 del 2000 richiede che nelle trasmissioni di comunicazione politica gli spazi siano ripartiti, secondo il principio delle pari opportunità, tra “coalizioni e liste in competizione” e che, pertanto, l'obbligo è assolto laddove alla lista in competizione sia assicurata parità di condizioni con le altre liste partecipanti alle elezioni;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino, Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”;

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale del Veneto

Roma, 25 marzo 2010

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
il **SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola